

PS12186 - NUTRISCORE-WEETABIX E ALPEN

Provvedimento n. 30243

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 20 dicembre 2021, con la quale le società Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI i propri provvedimenti del 29 marzo e del 17 maggio 2022, con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dai Professionisti e al completamento degli adempimenti procedurali necessari nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Weetabix Ltd. (nel prosieguo anche Weetabix), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società è un'azienda di trasformazione alimentare responsabile della produzione di cereali per la colazione, tra cui quelli a marchio Weetabix e a marchio Alpen.

2. Valsoia S.p.A. (nel prosieguo anche Valsoia), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società, attiva nella produzione di alimenti vegetali, è distributrice per l'Italia, dei prodotti a marchio Weetabix e a marchio Alpen.

La società è, pertanto, l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti ex articolo 8, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

3. Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Confagricoltura, Associazione Articolo 32 - 97 Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino e Associazione Codici, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne la condotta dei professionisti consistente nell'apposizione, sulla parte frontale della confezione di alcune referenze alimentari (contraddistinte dai marchi Alpen e Weetabix), di un sistema di bollinatura fronte pacco denominato *NutriScore*.

Il *NutriScore* esprime la qualità nutrizionale dell'alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi "sfavorevoli" (energia/calorie, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi "favorevoli" (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, olio di oliva, noce e colza; fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso). Il punteggio si riferisce ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

III.1 L'iter del procedimento

5. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle segnalazioni di una organizzazione di tutela professionale e di associazioni di consumatori, pervenute nei mesi di luglio e settembre 2021¹, in data 5 novembre 2021 è stato avviato, nei confronti delle società Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A., il procedimento istruttorio PS12186 per verificare se la condotta dei professionisti possa configurare una violazione degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il

¹ [Cfr. docc. nn. 1 - 7 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

consumatore medio con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione e espressa con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura².

6. Le Parti hanno svolto le proprie argomentazioni difensive: Valsoia ha depositato memorie il 3 dicembre 2021³, Weetabix ha prodotto una nota difensiva il 17 dicembre 2022⁴.

7. Anche i segnalanti hanno contribuito con il deposito di memorie. In particolare ConfAgricoltura ha prodotto memorie il 18 e il 28 febbraio 2022, nonché il 1° luglio 2022⁵.

8. Le Parti hanno effettuato più volte l'accesso agli atti del fascicolo: Valsoia il 25 novembre 2021 e il 17 marzo 2022⁶; ConfAgricoltura il 30 dicembre 2021 e il 10 marzo 2022⁷.

9. In data 20 dicembre 2021 i professionisti hanno presentato una proposta di impegni⁸, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

10. In data 7 febbraio 2022 è stato sentito in audizione in teleconferenza tramite la piattaforma *Webex* il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute⁹.

È stata, altresì, sentita in data 21 febbraio 2022, con le medesime modalità, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO¹⁰.

11. Con nota del 21 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia dei pareri circostanziati, depositati presso la Commissione europea, resi dal Governo italiano sulla proposta di introduzione dell'etichetta semaforica avanzata da alcuni Stati membri¹¹.

12. In data 31 marzo 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento¹².

In data 20 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento¹³.

13. In data 24 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento¹⁴.

III.2 Gli elementi acquisiti e gli impegni dei professionisti

III.2.1 Gli elementi acquisiti

14. Con comunicazione del 6 dicembre 2021, Weetabix Ltd. ha riferito di aver adottato il sistema di bollinatura *NutriScore* sui *packaging* dei cereali per la prima colazione Oatibix Fio e Oatibix Fla, Weetabix 36 formelle, Weetabix Mins choco e Alpen Nas 560g, distribuiti in Italia in via esclusiva da Valsoia dal 2005, applicando il relativo meccanismo di calcolo elaborato dall'Agenzia Nazionale Santé Publique France. I *pack* multipaese in vendita in Italia sono corre dati da etichette in più lingue in quanto predisposti per il mercato dell'Europa meridionale che annovera Paesi in cui è diffuso il *NutriScore*.

15. ConfAgricoltura, in sintesi, ha argomentato che il *NutriScore* non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in quanto fornisce una valutazione nutrizionale complessiva degli alimenti, mentre le forme di espressione supplementari si riferiscono al contenuto delle singole voci della dichiarazione nutrizionale obbligatoria ex articolo 30 del citato Regolamento¹⁵. Il *NutriScore* non potrebbe, dunque, qualificarsi come forma di espressione volontaria supplementare. Secondo ConfAgricoltura, inoltre, il bollino in questione potrebbe

² [Cfr. doc. n. 8 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

³ [Cfr. doc. n. 15 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁴ [Cfr. doc. n. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁵ [Cfr. doc. nn. 35, 40 e 50 del fascicolo istruttorio.]

⁶ [Cfr. doc. nn. 42, 43, 44 e 46 del fascicolo istruttorio.]

⁷ [Cfr. doc. nn. 26 e 38 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁸ [Cfr. doc. nn. 21 e 22 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁹ [Cfr. doc. n. 33 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁰ [Cfr. doc. n. 36 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹¹ [Cfr. doc. n. 39 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹² [Cfr. doc. n. 41 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹³ [Cfr. doc. n. 45 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁴ [Cfr. doc. nn. 46 - 49 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁵ [Gli Stati membri che vogliono raccomandare agli operatori economici l'utilizzo di una determinata "forma di espressione e presentazione supplementare" ai sensi dell'art. 35 del Regolamento in parola, sono tenuti ad informare la Commissione. Per essere utilizzate legittimamente, le forme di espressione devono rispettare determinati requisiti ovvero essenzialmente essere basate su ricerche scientifiche accurate; essere sviluppate a seguito di consultazione con un'ampia gamma di soggetti interessati; essere obiettive e non discriminatorie; essere sostenute da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore le comprende; facilitare la comprensione del contributo dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta completa; non ostacolare la libera circolazione infra-comunitaria delle merci.]

essere in contrasto con l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto idoneo a creare una indebita discriminazione tra prodotti che recano tale schema e quelli che ne sono privi o che ne utilizzano un altro determinando una alterazione della libera circolazione delle merci.

Il sistema NutriScore sarebbe, altresì, ingannevole in quanto non veicola informazioni adeguate ai consumatori, non risulta supportato da solide e idonee basi scientifiche e fornisce un giudizio assoluto sulla salubrità di un determinato prodotto senza contestualizzarlo rispetto alla dieta complessiva di un individuo con il rischio che, se non accompagnato da ulteriori azioni volte ad informare ed educare il consumatore, tale giudizio può risultare dannoso per la salute¹⁶.

ConfAgricoltura ha richiamato i pareri circostanziati rilasciati da alcuni Stati membri nell'ambito delle procedure di notifica del NutriScore alla Commissione europea da parte della Francia e del Belgio dai quali emerge la carenza di solide basi scientifiche del sistema NutriScore, nonché la preoccupazione circa la scarsa capacità dei consumatori di comprendere il meccanismo di funzionamento del NutriScore e la necessità che i consumatori ricevano un'educazione alimentare completa ed omnicomprensiva¹⁷. Gli studi pubblicati sul NutriScore si limiterebbero a dimostrare che l'evidenza grafica dello schema è in grado di orientare le scelte dei consumatori verso l'acquisto di prodotti contrassegnati con la lettera "A", ma non proverebbero alcuna correlazione tra questi ultimi e una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari o tumorali: il consumatore potrà, quindi, essere portato a ritenere che indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche l'alimento è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti) visto che il colore verde individua un alimento che non fa certamente male alla salute.

ConfAgricoltura aggiunge che il sistema NutriScore si basa su una metodologia di calcolo arbitraria che non offre adeguate informazioni ai consumatori in merito alle modalità di funzionamento, impedendo loro di valutarne autonomamente l'attendibilità. Infatti, l'algoritmo alla base della valutazione semaforica non incentiva i consumatori a compiere scelte alimentari sane, ma appare semmai idoneo a trarli in inganno in merito alle caratteristiche nutrizionali e salutistiche di un dato alimento.

16. Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione della fattispecie oggetto dell'istruttoria, sono stati sentiti in audizione, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute; nonché in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO.

17. Secondo il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute, «*benché nato con l'obiettivo di indirizzare i consumatori verso una alimentazione sana, il metodo NutriScore presenta molti limiti poiché non tiene conto delle condizioni soggettive di ciascun individuo. [...] Il sistema di bollinatura semaforica appare basato su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi*», mentre nessun alimento può essere qualificato come sano o malsano di per sé, prescindendo cioè da una valutazione complessiva della persona che lo assume. Ciò che rileva invece, nell'esperienza clinica, per valutare la correttezza del regime alimentare seguito, è collegato ad una visione di insieme di molteplici variabili (patrimonio genetico, stato di salute, stile di vita, età e attività lavorativa).

Il punteggio *NutriScore* sarebbe inoltre il risultato di un algoritmo matematico che trascura alcuni parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale (micronutrienti, macronutrienti, assenza di grassi idrogenati...) e che assegna un punteggio squilibrato realizzando di fatto una sintesi su base meramente statistica, inidonea a rappresentare le effettive proprietà degli alimenti. Inoltre, la metodologia utilizzata dal *NutriScore* non tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e mediche e del conseguente mutato approccio finalizzato ad incrementare le attività di prevenzione¹⁸.

18. Centromarca ha ripercorso le caratteristiche dei sistemi di bollinatura fronte pacco (FOP) basate sul calcolo di un punteggio inidoneo, da solo, a sintetizzare adeguatamente la salubrità dell'alimento per l'individuo che lo assume, sottolineando la necessità di associare alle FOP una politica di educazione alimentare che coinvolga non solo il mondo della scuola, ma anche i *media*. Ha rappresentato, inoltre, che questa tipologia di etichettature risulta inadeguata a informare i consumatori in assenza di una campagna di educazione alimentare che metta in luce anche il ruolo delle quantità consumate e degli stili di vita.

19. In data 21 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha prodotto la documentazione inerente alle interlocuzioni tra la Commissione e gli Stati membri in occasione delle "notifiche" relative all'etichetta *NutriScore* effettuate da alcuni Paesi (a partire dalla Francia nel 2017) ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento n. 1169/2011¹⁹, dalle quali è emerso quanto segue.

¹⁶ [Cfr. docc. nn. 35, 40 e 50 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁷ [Cfr., oltre a quello dell'Italia, i pareri di Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Germania.]

¹⁸ [Sul punto, il Presidente ha osservato che sono particolarmente rilevanti, nel settore della nutrizione, l'aggiornamento e lo sviluppo di prassi e protocolli medici: a titolo esemplificativo, rispetto agli anni '60 sono cambiati i valori di riferimento ai fini della diagnosi di alcune patologie come il diabete o la ipercolesterolemia.]

¹⁹ [Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio. La norma non introduce espressamente un obbligo di notifica, ma prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione "informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari". Cfr. Procedura TRIS prevista dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535, del 9 settembre 2015, che disciplina una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.]

20. Nel corso di tali interlocuzioni il MISE ha sostenuto che il sistema *NutriScore* orienta la scelta del consumatore verso l'assunzione di alimenti ritenuti favorevoli alla salute sulla base di una espressione eccessivamente sintetica, in quanto condensa un giudizio complessivo sul prodotto alimentare, senza soffermarsi sul suo contenuto specifico di energia e di nutrienti.

Così strutturata, l'etichetta *NutriScore* non offre alcun supporto nell'individuazione di un corretto regime alimentare, inducendo il consumatore a credere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, il prodotto verde è preferibile rispetto ad altri della stessa categoria merceologica. Pertanto, il consumatore è incoraggiato a consumarne (senza limiti) sul presupposto che il colore verde contraddistingua un alimento che certamente non fa male alla salute. Inoltre, il MISE ha affermato che *"L'utilizzo dei colori, se può essere di immediato effetto per indirizzare verso alimenti salutistici la parte della popolazione socialmente svantaggiata, non aiuta però a capire il contributo di nutrienti che un alimento apporta ad una dieta ma suggerisce semplicemente una distinzione tra prodotti alimentari "buoni" e "cattivi". Questa distinzione è in palese contrasto con il principio secondo cui ogni cibo ha un suo posto nella dieta degli esseri umani (piramide alimentare). Il consumatore pertanto potrebbe essere spinto ad acquistare prevalentemente prodotti con la "luce verde" senza quindi valutare l'equilibrio della propria dieta. Di fatto, l'importanza dell'azione sinergica dei nutrienti assunti con la dieta non può essere ridotta ad un colore, una lettera o altri simboli eccessivamente semplicistici. Sistemi di questo tipo, infatti, parlano al consumatore in modo non chiaro"*. Le modalità di attribuzione dei punteggi e delle lettere determinano, ad avviso del MISE, un appiattimento delle differenze tra i vari alimenti, con la conseguenza che prodotti appartenenti a classificazioni cromatiche contigue potrebbero presentare proprietà nutrizionali molto diverse²⁰.

21. La rappresentazione sintetica risulta, altresì, semplicistica poiché, essendo basata sul riferimento a 100 gr/100 ml di prodotto, non tiene conto della circostanza che l'alimentazione è fatta di porzioni e frequenze di consumo: alcuni alimenti sono consumati in quantità estremamente basse (come l'olio di oliva), altri in porzioni medie (come il formaggio o la carne), altri ancora in porzioni maggiori (acqua, frutta e verdura). L'impostazione del sistema risulta, pertanto, contraria ai principi di semplificazione e di immediatezza cui esso dovrebbe ispirarsi, non indirizza verso l'assunzione di porzioni adeguate, né aiuta il confronto fra alimenti diversi.

22. Il sistema *NutriScore* è inoltre caratterizzato da una arbitraria classificazione degli alimenti positivi (frutta, verdura, fibre e proteine) e di quelli negativi (sale, zuccheri e grassi saturi) poiché, ad esempio, nel punteggio si soppesa il quantitativo di proteine senza tuttavia distinguere la diversa fonte (vegetale o animale), che invece rileva dal punto di vista dell'impatto sulla salute; i grassi saturi non vengono distinti in monoinsaturi e poliinsaturi; frutta e verdura sono considerate alla stessa stregua delle proteine. La descritta parzialità nel giudizio non incentiva il consumatore ad effettuare una adeguata valutazione per seguire una dieta utile a soddisfare il quotidiano apporto di nutrienti.

23. Il 24 marzo 2022, su richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla «profilazione dei nutrienti per lo sviluppo di un'etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria armonizzata» nell'Unione europea.

L'EFSA non si è espressa su un tipo specifico di etichetta o sulle quantità di riferimento, ma ha individuato i nutrienti e i componenti alimentari rilevanti per la salute pubblica, le categorie di alimenti che rivestono un ruolo importante nella dieta, nonché i criteri scientifici per orientare la scelta dei nutrienti da assumere. Ciò in ragione del comportamento alimentare riscontrato nella maggior parte delle popolazioni europee che mostra l'inadeguatezza dei quantitativi di potassio e fibre alimentari consumati, l'eccessiva assunzione di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti, nonché una non sempre sufficiente assunzione di ferro, calcio, vitamina D, folato e iodio.

III.2.2 Gli impegni dei professionisti


24. Il 20 dicembre 2021 Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. hanno presentato una proposta di impegni che prevede misure coincidenti.

25. Gli impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, consistono nella:

- cessazione della distribuzione sul mercato italiano dei prodotti della linea Avena di Weetabix (Oatibix Fio e Oatibix Fla) dal 1° gennaio 2022;
- cessazione della distribuzione sul mercato italiano del prodotto "Weetabix 36 formelle" dal 1° aprile 2022;
- modifica del *packaging* dei prodotti Weetabix Mins choco e Alpen Nas 560 g, a decorrere dal mese di aprile 2022 (o comunque entro 4 mesi dall'eventuale accoglimento degli impegni). In luogo del bollino *NutriScore*, l'azienda intende apporre una tabella che evidenzia i dati nutrizionali più significativi, già in uso in Italia e in Europa per differenti tipologie di prodotti alimentari (cfr. figura sottostante).

J

²⁰ [A titolo esemplificativo, il MISE cita il confronto tra un croissant al cioccolato e uno yogurt alla vaniglia: il primo sarebbe classificato con una lettera D pur avendo, per 100 grammi, il triplo delle calorie, 8 volte i grassi saturi e 6 volte il contenuto di sale del secondo, che è invece classificato C.]



IV. VALUTAZIONI

26. In ambito europeo, ha assunto sempre maggior rilievo il dibattito teso a valutare la possibilità di adottare un unico schema di etichettatura supplementare che aiuti i consumatori a compiere scelte alimentari sane a fronte di una crescente attenzione dei consumatori ai temi del benessere della persona e della sicurezza alimentare.

Questa finalità è stata da ultimo ribadita nell'ambito del *Green Deal* e, in particolare, della c.d. strategia "*Farm to Fork*", che fissa gli obiettivi per guidare la transizione verso un sistema alimentare più equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, intervenendo su molti aspetti della filiera, dall'agricoltura fino all'etichettatura degli alimenti. E, infatti, anche al fine di perseguire gli obiettivi di questo cruciale pilastro del *Green Deal*, la Commissione ha annunciato che, entro la fine del 2022, presenterà una proposta legislativa per armonizzare, a titolo obbligatorio, gli Schemi FOP in tutta l'Unione europea²¹.

27. Ciò premesso, la *ratio* del presente intervento istruttorio non è valutare l'opportunità o meno di introdurre un'etichetta fronte-pacco, ma la sua idoneità, allo stato, in assenza di informazioni ad essa correlate, a orientare le scelte di acquisto dei consumatori in materia di nutrizione senza generare fraintendimenti. Ciò al fine di sensibilizzare gli operatori del settore a una maggiore trasparenza circa la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa attraverso l'etichettatura volontariamente adottata.

28. Alla luce di tale contesto, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti da Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A., siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.

29. Weetabix e Valsoia, infatti, hanno cessato la commercializzazione e la distribuzione di tre referenze sulle quali figurava il bollino semaforico.

30. Weetabix modificherà, altresì, il *packaging* di altre due referenze, rimuovendo il bollino NutriScore e sostituendolo con altra bollinatura che evidenzia i dati nutrizionali più significativi di una porzione dell'alimento corrispondente all'assunzione di riferimento (cd. *reference intake*). Siffatta bollinatura, che si aggiunge all'obbligatoria tabella nutrizionale, risulta idonea a veicolare ai consumatori, in modo chiaro e immediato, una informazione nutrizionale puntuale con riguardo alla porzione dell'alimento.

31. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati - che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante - soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A. ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati il 20 dicembre 2021, come descritti nelle dichiarazioni allegata al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante dello stesso;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

²¹ [Cfr. Commissione europea - Farm To Fork Strategy (https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf).

c) che le società di Weetabix Ltd. e Valsoia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i professionisti non diano attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dai professionisti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12186 - NUTRISCORE-WEETABIX E ALPEN

Allegato 1 al provvedimento n. 30243



Spett.le
**Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato**
Direzione C della Direzione
generale per la tutela del
consumatore
P.zza Verdi 6/a
00198 Roma

Trasmessa a mezzo pec
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Trasmessa a mezzo mail
marina.catalozzi@agcm.it

20 dicembre 2021

Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott.ssa Marina Catalozzi

Oggetto: Rif. PS/12186 – Impegni

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS/12186 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Valsoia S.p.A. per la presenza del sistema NutriScore sul packaging di alcuni prodotti, la scrivente Valsoia S.p.A, preso atto dei contestuali impegni presentati da Weetabix Ltd, si impegna a dare attuazione alle seguenti misure, con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

IMPEGNI

Valsoia è una società italiana attiva sin dai primi anni '90 nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a proprio marchio, che costituiscono una alternativa vegetale di qualità a latte, bevande, gelati, yogurt, dessert, biscotti, pietanze, formaggi e condimenti in linea con la tradizione alimentare italiana.

Nel corso degli anni Valsoia ha poi ampliato la propria attività, selezionando alcune tipologie di prodotti a marchio terzi in linea con il proprio posizionamento sul mercato, da sempre attento alla salute ed al benessere dei consumatori.

Per quanto qui di interesse, dal 2005 Valsoia è distributrice esclusiva per l'Italia dei prodotti di titolarità di Weetabix Ltd, azienda inglese che produce, tra gli altri, cereali per la prima colazione a marchio Weetabix, Alpen ed Oatibix.

In particolare, nella scelta dei prodotti che meglio venissero incontro al gusto ed alle esigenze dei consumatori italiani in linea con il posizionamento sul mercato di Valsoia, sono stati individuati anche i seguenti:

- Weetabix 36 formelle;
- Weetabix Oatibix Flakes;
- Weetabix Oatibix Flocchi di avena;
- Weetabix Minis Choco;
- Alpen NAS (No Added Sugar) 560 g.

Si tratta evidentemente di prodotti destinati a un target specifico, più tipicamente diffusi nella dieta alimentare dei paesi nord europei che, in quanto tali, hanno oggi volumi di vendita ridotti nei paesi del sud Europa.

Per tale motivo, la società produttrice Weetabix ha deciso di predisporre pack multilingue raggruppando quelle aree geografiche ove non risulterebbero giustificati i costi legati all'adozione di un pack dedicato. Per quanto concerne l'Italia, è stato valutato di accorparla al sud Europa; sono stati quindi predisposti packaging con etichette multilingue recanti anche il NutriScore atteso che, come certamente a conoscenza di Codesta spettabile Autorità, in molte aree del sud Europa è ammesso ed i prodotti che lo recano sono ivi legittimamente commercializzati.

Proprio per questa ragione, sono stati distribuiti anche sul territorio italiano i prodotti sopra elencati recanti sui propri pack il sistema NutriScore.

In questo contesto Valsoia, in un'ottica di trasparenza e collaborazione con Codesta Autorità e prendendo nel contempo atto degli impegni assunti dalla società produttrice Weetabix, a sua volta si impegna a:

1. WEETABIX LINEA AVENA - OATIBIX FIO ED OATIBIX FLA

I prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano nell'attesa che Weetabix valuti la possibilità di predisporre un pack dedicato senza l'apposizione del NutriScore.

A partire dal 1° gennaio 2022 Valsoia S.p.A. cesserà di acquistare da Weetabix tali prodotti, e li commercializzerà ai propri clienti fino all'esaurimento delle scorte, stimato per il mese di febbraio 2022.

2. WEETABIX 36 FORMELLE


I prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano, nell'attesa di definire con Weetabix un nuovo pack senza l'apposizione del NutriScore.

Al fine di permettere a Valsoia S.p.A. di onorare i contratti in essere con i propri clienti e comunque di gestire nel modo più corretto i rapporti con gli stessi, a partire dal 1° aprile 2022 Valsoia S.p.A. cesserà di acquistare tali prodotti da Weetabix e li commercializzerà fino all'esaurimento delle scorte, stimato per il mese di maggio 2022.

3. WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G

Il packaging di questi due prodotti verrà modificato eliminando il NutriScore.

Poiché comunque i consumatori italiani ed europei hanno dimostrato di apprezzare la presenza sul fronte pack dei dati nutrizionali più significativi per far sì che questi siano immediatamente visibili e percepibili, la società produttrice Weetabix intenderebbe apporre sugli stessi la seguente tabella (i valori raffigurati ovviamente varieranno in relazione a ciascun specifico prodotto):



Si tratta di una modalità di informazione da tempo diffusa in Europa e presente anche in Italia sul packaging di differenti tipologie di prodotti, che permette di presentare in maniera sintetica i dati nutrizionali, senza evidenziarne uno piuttosto che un altro.

Per maggiore chiarezza e completezza si allega alla presente una bozza dei nuovi pack che verranno realizzati per i prodotti in esame WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G.

La società produttrice Weetabix stima di poter iniziare a stampare i packaging modificati come sopra descritti ed allegati a partire dal mese di aprile 2022, o comunque entro e non oltre 4 mesi dall'eventuale accettazione della presente proposta di impegni.



La scrivente Azienda confida nel fatto che gli impegni proposti siano ritenuti ammissibili e idonei ad elidere, tempestivamente ed in radice, i profili di asserita scorrettezza ipotizzati nel Provvedimento, determinando effetti benefici nei confronti dei consumatori.

Per Valsoia S.p.A.
Il Direttore Generale
Andrea Panzani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Panzani", written over a horizontal line.

Allegati:

- Proposta nuovo pack per WEETABIX MINS CHOCO
- Proposta nuovo pack per ALPEN No Added Sugar 560 gr

PS12186 - NUTRISCORE-WEETABIX E ALPEN

Allegato 2 al provvedimento n. 30243



Spett.le
**Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato**
Direzione C della Direzione
generale per la tutela del
consumatore
P.zza Verdi 6/a
00198 Roma

Trasmessa a mezzo pec
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Trasmessa a mezzo mail
marina.catalozzi@agcm.it

16 dicembre 2021

Alla c.a. del responsabile del procedimento D.ssa Marina Catalozzi

Oggetto: Rif. PS/12186 – Impegni

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS/12186 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Weetabix Ltd. per la presenza del sistema NutriScore sul packaging di alcuni prodotti, la scrivente Weetabix Ltd. si impegna a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

TESTO IMPEGNI

Weetabix Ltd. è una società inglese attiva da oltre 80 anni nella produzione di cereali per la colazione ed è titolare di numerosi marchi tra i quali Weetabix ed Alpen, sotto i quali sono collocati svariati prodotti.

Gli stessi sono commercializzati in numerosi paesi Ue ed Extra Ue e in Italia sono distribuiti in via esclusiva da Valsoia S.p.A..

Con specifico riferimento ai prodotti commercializzati in Italia, si segnala che solo alcuni di questi hanno uno specifico pack dedicato, mentre altri prodotti hanno un c.d. packaging multipaese. Infatti, al fine di gestire in modo razionale ed efficiente le risorse, anche economiche, per i prodotti che generano un

fatturato minore, è stato predisposto un pack valevole per tutti i paesi del Sud Europa, ivi inclusa l'Italia. Pertanto, sono stati predisposti packaging con etichette multilingue recanti anche il NutriScore, atteso che in molte aree del sud Europa questo sistema è ammesso.

La presenza del sistema NutriScore sui prodotti contestati è quindi stata la conseguenza di ragioni meramente operative ed organizzative, nella piena convinzione di Weetabix della completa legittimità del proprio operato.

In ogni caso, senza voler scendere nel merito dei rilievi mossi dall'Autorità e senza che questo implichi un riconoscimento di responsabilità in merito alle ipotizzate violazioni delle norme in tema di pratiche commerciali scorrette, la scrivente Azienda prende atto della posizione di Codesta Autorità ed in un'ottica di collaborazione e trasparenza si impegna ad adottare le seguenti modifiche ai pack dei prodotti oggetto di contestazione:

1. WEETABIX LINEA AVENA - OATIBIX FIO ED OATIBIX FLA

I prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano nell'attesa di valutare la possibilità di predisporre un pack dedicato senza l'apposizione del NutriScore.

A partire dal 1 gennaio 2022 Weetabix cesserà di vendere a Valsoia S.p.A. tali prodotti.

2. WEETABIX 36 FORMELLE


I volumi ad oggi generati in Italia dal prodotto Weetabix 36 formelle non sono tali da giustificare i costi necessari per la creazione di un pack dedicato senza l'apposizione del NutriScore. Pertanto, tali prodotti non verranno più distribuiti sul mercato italiano nell'attesa di valutare la possibilità di predisporre un pack dedicato.

Al fine di permettere a Valsoia S.p.A. la corretta gestione del rapporto con i propri clienti, Weetabix cesserà di vendere tali prodotti a Valsoia S.p.A. a partire dal 1 aprile 2022.

3. WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G

Il packaging di questi due prodotti verrà modificato eliminando il NutriScore.

Poiché comunque i consumatori italiani ed europei hanno dimostrato di apprezzare la presenza sul fronte pack dei dati nutrizionali più significativi per far sì che questi siano immediatamente visibili e percepibili, la scrivente Azienda intenderebbe apporre sugli stessi la seguente tabella (i valori raffigurati ovviamente varieranno in relazione a ciascun specifico prodotto):



Si tratta di una modalità di informazione dei dati nutrizionali da tempo diffusa in Europa e presente anche in Italia sul packaging di differenti tipologie di prodotti.

La tabella verrebbe realizzata con uniformità cromatica, senza evidenziare uno piuttosto che un altro dei dati nutrizionali.

Per maggiore chiarezza e completezza si allega alla presente una bozza dei nuovi pack che verranno realizzati per i prodotti in esame WEETABIX MINS CHOCO ed ALPEN NAS 560 G.

L'Azienda stima di poter iniziare a stampare i packaging modificati come sopra descritti ed allegati a partire dal mese di aprile 2022, o comunque entro e non oltre 4 mesi dall'eventuale accettazione della presente proposta di impegni.

La scrivente Azienda confida nel fatto che gli impegni proposti siano ritenuti ammissibili ed idonei ad elidere, tempestivamente ed in radice, i profili di asserita scorrettezza ipotizzati nel Provvedimento, determinando effetti benefici nei confronti dei consumatori.

Per Weetabix